



Autore: **Mirko VISANI**, Stazione Carabinieri Medolla (MO)

AUTOTRASPORTO – Breve vademecum operativo per controllo furgoni “portapacchi” inferiori alle 3,5 t UE o Extra UE.

SOPROV.it

Premessa

Dal 1 Gennaio 2016 è stato reintrodotta l’obbligo per i trasporti internazionali di merci, di qualsiasi tonnellaggio, sia in conto proprio che in conto terzi, di avere a bordo la prova documentale relativa all’origine ed alla destinazione delle merci trasportate, documentazione dalla quale l’operatore deve essere in grado di ricostruire la c.d. “relazione” di traffico. I documenti più comuni sono costituiti dal CMR (lettera di vettura internazionale) o dal DDT (documento di trasporto)

A seguito di controllo su strada è sempre più frequente incontrare furgoni inferiori alle 3,5 t, provenienti dall’Europa dell’Est Europa, che effettuano un trasporto di pacchi o di pacchi e persone.

Se il veicolo è immatricolato in stato Extra UE (i più frequenti Moldavi e Ucraini) per fare detta attività il trasportatore dovrà **avere a bordo ed in originale**, CEMT o bilaterale, in base al paese di immatricolazione. N.B. i veicoli Extra UE attualmente non sono mai in regime di trasporto liberalizzato indipendentemente dal tonnellaggio. (espressa riserva dello Stato Italiano in materia di liberalizzazione)

La mancanza di tale documento, ma anche la sua presenza in fotocopia, presuppongono già un trasporto abusivo con tutto quello che ne comporta, pertanto sanzione amministrativa di 4130 euro da pagare nelle mani dell’agente in forza dell’articolo 207 C.d.S., sanzione accessoria del fermo di mesi tre per il veicolo (attenzione ai sensi del 207 se non paga il veicolo va in depositaria obbligatoriamente fino al pagamento o comunque per un massimo di 60 gg. il restante mese di fermo il veicolo può essere affidato al trasgressore se ha un luogo sul suolo italiano dove tenerlo. Questo accertamento lo potremmo definire accademico e molto semplice.

Attualmente invece per bypassare i controlli sempre più serrati, i trasporti vengono “mascherati” mediante l’utilizzo di veicoli immatricolati in UE (Bulgaria per la maggiore, ma anche Romania e Italia), in quanto il trasporto in area UE con un veicolo sotto le 3,5 t è liberalizzato.

In sede di controllo personalmente procedo in tal senso:

Ipotesi a) veicolo in transito:

1. controllo veicolo “classico”, con particolare attenzione all’incrocio dei dati targa/telaio/carta di circolazione.
2. Controllo vano di carico e dell’abitacolo al fine di individuare: bilancia utilizzata per pesare i pacchi, lista manoscritta su cui vengono segnati i pacchi, pacchi stessi ed eventuali brochure spesso presenti in cui “l’azienda” spiega il servizio svolto, nell’ultimo caso erano dei simpatici calendari tascabili con la loro pubblicità di trasporto tra Italia-Moldavia-Italia. **Comunque tutto ciò che può ricondurre ad un paese extra UE serve moltissimo.**
3. Ultimamente molti corrieri mettono in atto una condotta di ostruzionismo al fine di renderci difficoltosa la vita e, qui, ci viene in aiuto il novellato art. 46 ter. Trovandosi di fronte chiaramente ad un trasporto internazionale, poco importa se conto terzi o conto proprio, **la merce deve essere accompagnata da**



prove documentali quindi l'assenza anche solo della agenda di per se configura la prima violazione e pertanto va reso edotto il soggetto che si provvederà immediatamente alla contestazione dell'articolo 46 tre c. 1 che prevede pagamento immediato , sempre in forza dell'art. 207 cds , della somma di euro 400 e l'immediato fermo del mezzo fino a che non verrà esibita la regolare documentazione di trasporto. A questo punto magicamente spunterà fuori l'agenda.

4. Una volta individuato quanto sopra scritto procedere ad un riscontro tra i pacchi e la lista manoscritta, cosa piuttosto agevole perché tutti i pacchi hanno sopra un numero ed a volte anche la destinazione, numero che ritroveremo anche nella lista con destinazione e anche a volte quanto è stata pagata la destinazione. (n.b. a volte l'importo che si trova segnato a fianco del nome del mittente è una cifra data in contanti all'autista che effettua una sorta di servizio money transfer assolutamente illecito e non tracciabile, materia in cui purtroppo non sono mai riuscito ad operare per via della estrema specificità, che avrebbe bisogno dell'intervento della GDF , regolatevi voi in base ai rapporti che avete con i colleghi di detto ente).
5. Quando abbiamo tracciato "la mappa" del trasporto in essere e per noi è un trasporto con destinazione extra UE si torna da capo...se non vi è CEMT o bilaterale , siamo davanti ad un trasporto abusivo; se invece dalla agenda si riesce a stabilire con certezza la relazione di traffico Comunitaria a questo punto, però, ci torna in aiuto sempre il 46 ter, in quanto l'agenda può tranquillamente rientrare nel novero delle prove documentali non conformi o mal compilate e pertanto verrà comminata al vettore una sanzione pari a euro 2000 prevista dal 46 ter c. 3. **Sempre alla luce delle modifiche che però hanno introdotto il 46 ter è stato istituito il c.d. "controllo impossibile", con tale strumento , se dalla agenda presente , non si riesce a stabilire la relazione di traffico , per gli effetti dell'art. 46 ter c. 3 secondo periodo si procede a contestazione direttamente dell'articolo 46 per trasporto internazionale abusivo cioè come da procedura sopra indicata in caso di Extra Ue senza CEMT o Bilaterale.**

Ipotesi b) veicolo in sosta che sta effettuando il carico:

1. Tutto come da punto 1 a punto 5 dell'ipotesi precedente aggiungendo il punto successivo.
2. Le persone che stanno commissionando il trasporto vanno sentite ex articolo 13. L. 689/1981, chiedendo loro dove stanno spedendo il pacco...se è una attività che fanno spesso...se sempre con questo vettore...quanto pagano per il trasporto...ecc. Sappiate che al momento che il soggetto vi dichiara che sta effettuando una spedizione ad esempio in Moldavia, anche il cliente va sanzionato per "affidamento da parte di privato di un trasporto a vettore abusivo" art. 26 c. 2 l. 298/1974, sanzione di euro 3098 sempre procedimento amministrativo con pagamento a mezzo F23.

Atti da redigere in entrambi i casi:

1. Verbale di accertamenti ex art. 13 l. 689/1981, vds prestampato, (sappiate che molti non condividono questa parte ritenendo che stiamo facendo una sorta di perquisizione illegittima, cosa assolutamente pretestuosa in quanto è assolutamente previsto l'ispezione di un veicolo sotto molteplici profili), un semplice verbale in cui diamo atto che stiamo ispezionando un veicolo impegnato in una attività di autotrasporto ,dove diremo che si rinveniva una bilancia per pesare i colli, una sorta "di lista di carico", i pacchi stessi, il materiale pubblicitario eventuale ecc.....nel verbale daremo atto che si formava fascicolo fotografico , del carico ad esempio e di tutto quello che ci può servire.
2. Verbale di sit eventuali ai soggetti presenti, anche come passeggeri, con particolare interesse a stabilire la tratta del viaggio, l'abitualità della condotta e facendosi indicare i pacchi eventualmente di loro proprietà.



3. Verbale di sanzione amministrativa redatto rispettivamente o per l'articolo 46 o per l'articolo 46 ter l. 298/1974, in base a ciò che è emerso, con i dettami della l. 689/1981 (modalità di pagamento f23, nel nostro caso nelle mani degli agenti in virtù della previsione normativa sancita dall'articolo 207 C.D.S., che il giorno successivo verseranno mediante f23, ricordate ovviamente di fare la ricevuta, modalità di ricorso entro 30 gg si possono presentare scritti e/o memorie difensive al **PREFETTO**, in teoria no GDP, anche se loro lo accettano lo stesso, pagamento previsto tra l'importo più favorevole tra il doppio del minimo ed il terzo del massimo, nel caso di specie 4130 euro per trasporto abusivo o 2000 euro per prove documentali non conformi.
4. Verbale di fermo, per mesi tre come sanzione accessoria ex articolo 214 cds (solo nel caso del 46 e 46 c. 3 secondo periodo) ed anche fino al pagamento della sanzione e comunque per non più di due mesi ai sensi dell'articolo 207 cds. Per quest'ultimo fermo non previsto affidamento al trasgressore e pertanto i primi due mesi depositaria o custode acquirente, in base a cosa c'è da voi. Invece per il fermo di tre mesi, una volta pagato il verbale o scaduti i 60 gg il restante periodo può essere affidato al trasgressore o all'obbligato in solido solo se dichiarano un luogo di custodia in Italia.

Alcuni pionieri stanno cominciando a reperire dei CMR che non provvedono nemmeno a compilare salvo poi farlo davanti a noi.

Sembra doveroso segnalare che per quanto riguarda il conto proprio l'obbligo di redazione di un documento di trasporto non sorge nel caso in cui il trasporto non sia connesso all'esercizio di una attività imprenditoriale (cose destinate alle esigenze personali del soggetto che le trasporta), salvo che per la natura della merce trasportata la stessa non sia assoggettata a particolari regimi. (vds. rifiuti, ADR, ecc...)

Le violazioni del 46 ter, ma comunque anche del 46, si contestano al conducente del veicolo straniero. Possono emergere eventuali altre responsabilità nella filiera del trasporto.

SCHEMA DI SINTESI

Veicolo Extra UE (qualsiasi tonnello) privo di CEMT o Bilaterale	Art. 46 l. 298/1974 euro 4130 Fermo veicolo per mesi tre
Veicolo UE sotto le 3,5 t con CMR o documento equivalente non a bordo ma esistente	Art. 46 ter c. 1 298/1974 euro 400 Fermo del veicolo fino ad esibizione documento
Veicolo UE sotto le 3,5 t con a bordo prova documentale non conforme o mal compilata ma che comunque sia possibile ricostruire la relazione di traffico (classica agenda)	Art. 46 ter c. 3 primo periodo 298/1974 Euro 2000 No sanzioni accessorie, salvo fermo ex art. 207 C.D.S.
Veicolo UE sotto le 3,5 t con a bordo prova documentale non conforme o mal compilata nel caso in cui da nessun altro elemento si possa ricostruire la relazione di traffico.	Artt. 46 c. 3 secondo periodo e 46 l. 298/1974 euro 4130 Fermo del veicolo per mesi tre.

N.B. : quanto da me sopra scritto è frutto solo del mio convincimento ed esperienza e non vuole essere in alcun modo vincolante.

Invito tutti alla lettura della circolare congiunta M.I. e M.I.T. esplicativa nr. Prot. 300/A71347/16/108/13/1 del 26.02.2016

Buon lavoro.

Crs Mirko Visani 331360599